

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ACCREDITAMENTO E QUALITÀ 7 agosto 2026, n. 82

“Laboratorio di Analisi Ventriglia S.r.l.” di Lucera (FG). Estensione, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dell’accreditamento istituzionale del laboratorio di analisi con sede in Lucera (FG) alla via Giordano Bruno n.3, al punto prelievo autorizzato in Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.; Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161; Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;

Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 “Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”;

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 22 aprile 2024, n. 526 recante “Approvazione del “Programma triennale di rotazione ordinaria del personale della Regione Puglia 2023-2025”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1154 del 04 agosto 2025 “Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0”. – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis”;

Visto il D.P.G.R. n. 442 del 06 agosto 2025 con cui sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche all’ Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;

Vista la D.G.R. n. 1368 del 22 settembre 2025 avente ad oggetto: “D.G.R. n. 1289/2021, recante ‘applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 - Funzioni delle Sezioni di Dipartimento.’ Rimodulazione delle funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e il D.P.G.R. n. 442/2025”;

Visto il D.P.G.R. n. 516 del 24 settembre 2025 con cui si è provveduto a rimodulare le funzioni delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, in ossequio alle previsioni della D.G.R. n. 1154/2025 e del D.P.G.R. n. 442/2025;

Vista la L.R. n. 18 del 27 ottobre 2025 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2026 e bilancio pluriennale 2026-2028 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2026)”;

Vista la L.R. n. 19 del 27 ottobre 2025 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028”;

Vista la D.G.R. n. 1657 del 29 ottobre 2025 recante “Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 ‘Modello Organizzativo Maia 2.0’ e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle

Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione”; Vista la D.G.R. n. 1818 del 19 novembre 2025 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2026 e pluriennale 2026-2028. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”.

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità n. 35 del 20/04/2026 di conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione “Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”.

In Bari presso la Sezione Accreditamento e Qualità, sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile dell’Incarico E.Q. “Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale” della medesima Sezione, riceve la seguente relazione.

La società “Laboratorio di Analisi Cliniche Ventriglia S.r.l.” è titolare del laboratorio di analisi cliniche con sede in Lucera alla via Giordano Bruno n. 3, accreditato ex L.R. n. 4/2010, art. 12, commi 2 e 3 e con D.D. n. 258 del 13/09/2012 quale laboratorio generale di base nonché con D.D. n. 68 del 09/03/2020 per Prestazioni X/PLUS e con D.D. n. 167 del 21/07/2020 per il settore Ematologia ed Emocoagulazione.

la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” prevede:

- all’art. 24, comma 3 che *“Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale”;*
- all’art. 24, comma 6 che *“Il laboratorio di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona carente, come definita dall’articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede”.*

Con Pec del 29/05/2025 acquisita dalla Sezione Strategie e Governo dell’Offerta con prot. n. E292619 del 30/05/2025, il legale rappresentante della “Laboratorio di Analisi Cliniche Ventriglia S.r.l.” ha inoltrato istanza rappresentando quanto segue:

“La sottoscritta dott.ssa Stefania Ventriglia, rn qualità di rappresentante legale del Laboratorio di analisi cliniche denominato “Ventriglia srl”, laboratorio generale di base con settori specializzati, accreditato con il Servizio Sanitario Regionale con il codice regionale NSIS 075052 e codice Edotto 098163 con sede a Lucera (FG) alla via Giordano Bruno n. 3

Richiamati i seguenti atti che si allegano:

- 1) il parere favorevole della ASL FG prot. n. 415 del 30 giugno 2023;*
- 2) autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria “Punto prelievo” (aut. n. 1 del 10 luglio 2023, rilasciata dal Sindaco del comune di Casalvecchio di Puglia), sito in Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59*

Chiede

ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della l.r. 2 maggio 2017 n. 9 e ss.mm.ii. l’accreditamento istituzionale con il SSR del suddetto “punto prelievo” sito in Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59.

Evidenzia che si tratta di punto prelievo sito nel medesimo distretto socio sanitario ove ha sede il laboratorio di analisi “Ventriglia s.r.l.”

Consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso di atti falsi, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito a provvedimenti emessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, dichiara infine il possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa per il rilascio dell'accreditamento."

Con nota prot. 563380 del 14/10/225 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

*"(...) considerato che **nel provvedimento comunale di autorizzazione all'esercizio allegato all'istanza di accreditamento non è chiaramente esplicitata la circostanza che l'attività autorizzata come Laboratorio di analisi riguardi un Punto prelievo (ma sembra riguardare un altro laboratorio in una diversa sede operativa), né che il medesimo sia stato aperto in una "zona carente" (cioè che entro un raggio di quattro km lineari dalla sede ove si è aperto il punto prelievo, non insistono strutture di laboratorio e/o altri punti prelievo) e quindi se ciò sia stato verificato.***

la Scrivente Sezione invita:

- Il legale rappresentante della società istante a trasmettere alla scrivente Sezione e al Servizio QuOTA dell' AReSS il provvedimento comunale integrativo ove sia precisato (non solo nell'oggetto) che **l'attività autorizzata con provvedimento n.1 del 10/07/2023 come Laboratorio di analisi riguardi un Punto prelievo e che sia stato verificato il requisito della "zona carente" previsto all'art. 24, comma 6 della L.R. n.9/2017 s.m.i.;***
- il Servizio QuOTA dell' AReSS, dopo aver ricevuto la documentazione di cui al punto precedente, ai sensi dell' art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017, **ad effettuare idoneo sopralluogo presso il punto prelievo esterno sito in Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59 del laboratorio di analisi cliniche "Laboratorio di Analisi Ventriglia S.r.l." di Lucera (FG), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti previsti per l'accreditamento alla Sezione B.01.02. del R.R. n. 3/2010, come modificata dal R.R. n. 9/2018 ."***

Con pec del 17/10/2025 il legale rappresentante della "Laboratorio di Analisi Ventriglia S.r.l." ha trasmesso il provvedimento prot. n. 6706 del 16/10/2025, rilasciato dal Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), ad integrazione dell'Autorizzazione n. 1 del 10/07/2023, con il quale, con riferimento al medesimo laboratorio, è stato precisato che *"l'attività autorizzata come Laboratorio di analisi riguarda un Punto prelievo e che è stato verificato il requisito della "zona carente" previsto all'art. 26, comma 6 della L.R. n. 9/2017 s.m.i."*

Con pec del 15/05/2026 il Servizio QuOTA dell'ARESS ha trasmesso la nota prot. 1877 del 14/05/2026, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E280291 del 18/05/2026, con la quale il Dirigente del medesimo Servizio ha rappresentato quanto segue:

"Quale formale riscontro a nota marginata in oggetto, si relazione quanto segue.

Premesso che,

- il Sindaco del Comune di Lucera (FG), con provvedimento n.140 prot. n.30545 del 28.11.1987, ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio per un laboratorio di analisi chimico- cliniche sito alla Via G. Bruno n.3;*
- il Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia (FG), con provvedimento n.1 del10/02/2023, ha rilasciato l'autorizzazione "all'espletamento dell'attività di Laboratorio di Analisi Cliniche... presso la sede operativa ubicata a Casalvecchio di Puglia (FG) in Corso Scanderberg n.59";*

con nota prot. n.1237/QuOTA del 19.03.2026 questo Servizio ha trasmesso il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 25.03.2026; In data 20.03.2026 il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alle Fasi di "Plan, Do, Check, Act" di cui al "Manuale di Accreditamento per le Strutture di Medicina di laboratorio" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e formalmente inoltrata dalla struttura da auditare, valutandone come non congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 25.03 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a "comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l'analisi delle cause, il trattamento e l'azione correttiva a ciascuna delle Non Conformità rilevata."

A seguito di comunicazione PEC della Direzione della struttura data odierna, in sede di audit di follow up (documentale), il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue. come congruo il suo contenuto.

Tutto ciò premesso, si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole alla conferma dell'accreditamento istituzionale per l'attività di Medicina di laboratorio svolta presso la struttura sita in Lucera (FG) alla Via G. Bruno n.3 , denominata "Laboratorio di Analisi Cliniche Ventrighia srl", con punto di prelievo esterno sito Casalvecchio di Puglia (FG) al Corso G. Skanderberg n.59, in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del "Manuale di Accredimento per le Strutture di Medicina di laboratorio" approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, con riferimento alle fasi "Plan, Do, Check, Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio."

Posto quanto sopra;

atteso che:

- l'art. 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede che *"Il laboratorio di analisi accreditato può istituire un punto prelievo in una zona carente, come definita dall'articolo 8, comma 7, esclusivamente nel territorio del proprio distretto socio-sanitario ove il laboratorio di analisi ha sede."*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 736 del 16/05/2017 (*"Riorganizzazione della Rete dei Laboratori di Patologia clinica privati accreditati"* – Approvazione del nuovo modello organizzativo) dispone che *"Il punto prelievo esterno (PPE) deve essere istituito ed autorizzato con la stessa procedura prevista per le strutture sanitarie e può essere richiesto, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa regionale in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento"*;
- il punto prelievo di Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59 deve intendersi quale articolazione funzionale del laboratorio analisi accreditato della società "Laboratorio di Analisi Ventrighia S.r.l." con sede in Lucera (FG) alla via Giordano Bruno n. 3 e che pertanto, ai fini dell'estensione dell'accreditamento al medesimo punto prelievo, sono stati verificati i requisiti di accreditamento;

si propone **di rilasciare** ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **in capo alla società "Laboratorio di Analisi Ventrighia S.r.l."** di Lucera (FG) in persona del legale rappresentante, **titolare del laboratorio di analisi accreditato** (anche per prestazioni X Plus e per il settore di Ematologia ed Emocoagulazione), ubicato in Lucera (FG) alla via Giordano Bruno n. 3, **l'estensione dell'accreditamento istituzionale per la branca di Patologia Clinica al punto prelievo autorizzato in Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59**, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale."*

L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 6 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **in capo alla società "Laboratorio di Analisi Ventriglia S.r.l."** di Lucera (FG) in persona del legale rappresentante, **titolare del laboratorio di analisi accreditato** (anche per prestazioni X Plus e per il settore di Ematologia ed Emocoagulazione), ubicato in Lucera (FG) alla via Giordano Bruno n. 3, **l'estensione dell'accreditamento istituzionale per la branca di Patologia Clinica al punto prelievo autorizzato in Casalvecchio di Puglia (FG) in corso G. Skanderberg n. 59**, con la precisazione che:

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati."*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della società *"entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento"* dovrà rendere *"alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio."*

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.
- di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della società “Laboratorio di Analisi Ventriglia S.r.l.” con sede legale in Lucera alla via Giordano Bruno n.3, (*laboratorioventrigliasrl@legalmail.it*);
- al Direttore Generale dell'ASL FG;
- al Direttore dell'U.O.G.R.C. dell'ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Lucera (FG);
- al Sindaco del Comune di Casalvecchio di Puglia (FG);
- al supporto Exprivia Sistema Edotto (mail: *hd.edotto@exprivia.com*);
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'A.Re.S.S. *quota.aress@pec.rupar.puglia.it*

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Accreditamento e Qualità/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà trasmesso alla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso alla Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sanitaria e Medicina Convenzionata- Regione Puglia;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 214/DIR/2026/00090

Sottoscrittori Proposta:

- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente della Sezione Accreditamento e Qualità
Mauro Nicastro